

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 1 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

D.G.R. 18 gennaio 2006 - n. 8/1743 Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati - Revoca della d.g.r. n. 7/12753 del 16 aprile 2003 LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. 7/12753 del 16 aprile 2003 «Autorizzazione all'esercizio dell'attività del trasporto sanitario da parte di soggetti privati» ha disciplinato il percorso autorizzativo cui i Soggetti, ivi identificati, sono tenuti ad osservare al fine di esercitare l'attività di trasporto sanitaria;

- la l.r. n. 15 del 22 luglio 2002 ha abrogato la l.r. 17 febbraio 1986, n.5 che all'art. 9 e seguenti disciplinava l'attività di trasporto di infermi;

Vista la sentenza n. 497 del 2 marzo 2005 con cui il TAR Lombardia - Milano - Sez. III - ha statuito, tra l'altro, l'annullamento della citata deliberazione n. 7/12753/03 nella parte in cui stabilisce che «le autorizzazioni rilasciate da altre Regioni non hanno valore all'interno della Regione Lombardia»;

Vista l'ordinanza n. 2683 del 7 giugno 2005 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. V - ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sopraccitata sentenza, avanzata dalla Regione Lombardia;

Preso atto che il Consiglio di Stato con ordinanza sopra menzionata ha disposto, in parte motiva, che il «... (*omissis*) difetto, nella disciplina di gara, di norme sulla equipollenza dei titoli autorizzativi ovvero su puntuali verifiche sulla comparabilità dei requisiti, (*omissis*) in assenza di ogni verifica in merito alla corrispondenza o meno dei requisiti necessari per il conseguimento di analogo titolo presso differenti ambiti territoriali (comunitari o nazionali) (*omissis*)»

comporta il mancato rispetto dei principi di buona amministrazione e di economia, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa che implicano una comparazione nei sensi illustrati; Ravvisata pertanto, alla luce delle intervenute pronunce degli organi di Giustizia Amministrativa, l'opportunità di revocare integralmente la d.g.r. n. 7/12753 del 16 aprile 2003;

Rilevata quindi la necessità di ridefinire a tutela dell'interesse pubblico e del rispetto dei principi di buona amministrazione e di economia, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, i requisiti in base ai quali:

- i soggetti privati interessati possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario realizzata mediante l'utilizzo di autoambulanze rispondenti alle normative tecniche stabilite dalla vigente legislazione;

- i soggetti privati, già muniti di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario rilasciata presso altra Regione, possono ottenere per equipollenza autorizzazione ad esercitare in Regione Lombardia, secondo gli standard previsti dal presente provvedimento;

Valutato che i servizi di trasporto sanitario gestiti dai Corpi della Stato quali ad esempio: Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco ecc., non debbano essere soggetti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività del trasporto sanitario;

Ritenuto inoltre di escludere, solo per la parte autorizzativa, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli allegati n. 2 «Iter formativo per il personale addetto al trasporto sanitario extraospedaliero» e n. 3 «Dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario»:

1. i servizi di trasporto sanitario gestiti direttamente, con mezzi propri e con personale dipendente, da strutture sanitarie a carattere di ricovero e cura aventi sede nel territorio della Regione Lombardia;

2. i servizi di trasporto sanitario gestiti dalla Croce Rossa Italiana (C.R.I.);

3. i servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi e relative èquipe riferita a tali trasporti;

Ritenuto, altresì, che limitatamente ai servizi di cui ai precedenti punto 1 e punto 2 il Direttore Sanitario della Struttura di ricovero e cura e il Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana sono responsabili del possesso dei requisiti di cui agli allegati n. 2 e n. 3 e dovranno rilasciare apposita certificazione annuale da conservarsi presso la Direzione Sanitaria della Struttura di ricovero e cura e presso la Sede locale della Croce Rossa Italiana;

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 2 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

Precisato che, ai sensi della vigente normativa tecnica, le autoambulanze sono così classificate:

- a) decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987: «autoambulanza di tipo A», con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso», trasformabile in «Unità Mobile di Terapia Intensiva»;
- b) decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n: 487/1997 «autoambulanza di tipo A1», con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali», trasformabile in «Unità Mobile di Terapia Intensiva»;
- c) decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987 «autoambulanza di tipo B», con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto»;
- d) decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 autoveicoli di soccorso avanzato;

Stabilito che:

- a) il soggetto privato che intende esercitare l'attività di trasporto sanitario deve presentare, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, apposita domanda secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 «Iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario venga concessa dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ove è ubicata ciascuna sede operativa del soggetto richiedente;

Riscontrata la necessità di disciplinare le modalità organizzative secondo le seguenti indicazioni:

A. gli autoveicoli utilizzati per esercitare detta attività debbono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente per sede operativa, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato 3 «Dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Detta autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale indipendentemente dalla ASL che rilascia l'autorizzazione;

B. una copia autenticata dalla ASL competente per territorio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera A) deve essere collocata a bordo, in modo visibile, su ciascun mezzo;

C. il titolare dell'autorizzazione deve comunicare ogni variazione intervenuta relativamente agli autoveicoli in possesso (acquisto c/o acquisizione di ulteriori autoveicoli, reimmatricolazione di autoveicoli già in possesso, cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro, ecc.) all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a mezzo lettera raccomandata;

D. è fatto divieto a chiunque, fatti salvi i soggetti non interessati dal presente provvedimento, di esercitare nel territorio della Regione Lombardia l'attività di trasporto sanitario in assenza di preventiva autorizzazione, con esclusione dei trasporti effettuati in transito nella Regione Lombardia;

E. le autorizzazioni al trasporto sanitario rilasciate da altra regione possono essere ritenute equipollenti alle autorizzazioni rilasciate dalle ASL della Regione Lombardia, previa verifica nel merito - della corrispondenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione in altra Regione, a quelli tassativamente previsti dagli allegati n. 1, n. 2. e n. 3;

F. al fine della valutazione dell'equipollenza di cui alla precedente lettera E), i Soggetti già autorizzati in altra Regione devono produrre istanza, alla ASL della Regione Lombardia territorialmente competente per ciascuna sede operativa, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1-bis «Iter procedurale per il riconoscimento dell'equipollenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario per i soggetti privati autorizzati in altra Regione», che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La ASL adita rilascerà una dichiarazione di equipollenza;

G. è fatto divieto utilizzare per il trasporto i mezzi non autorizzati;

H. le Strutture Sanitarie pubbliche e private a carattere di ricovero e cura non possono stipulare o rinnovare convenzioni per il trasporto sanitario con i soggetti privi di autorizzazione all'esercizio dell'attività oggetto del presente provvedimento;

Evidenziato che, al fine di garantire una adeguata assistenza ai pazienti gli equipaggi impiegati sui mezzi di trasporto sanitario devono essere così composti:

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 3 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

- autoambulanze di «Tipo A» e di «Tipo A1»:

- . n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- . n. 2 soccorritori.

Qualora le predette autoambulanze siano utilizzate per trasporti sani tali che non rivestano caratteristiche di urgenza emergenza (ad es. trasporti secondali da una Struttura sanitaria ad altra, dimissioni, ricoveri, attività diagnostiche e terapeutiche che non necessitano di assistenza di equipe sanitaria a bordo) è ammesso che l'equipaggio sia composto da un autista soccorritore e da un soccorritore;

- autoambulanze di «Tipo A» e di «Tipo A1» con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso» trasformabile in «Unità mobile di terapia intensiva»:

- . n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- . almeno n. 1 soccorritore;

. un laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione;

- autoambulanze di «Tipo B» con carrozzeria definita «autoambulanza da trasporto»:

- . n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- . almeno n. 1 soccorritore;

Ritenuto inoltre che:

1. i componenti gli equipaggi precedentemente indicati, ivi compreso l'autista, in attività sugli automezzi di trasporto sanitario secondario devono aver frequentato e superato con esito positivo il percorso formativo di cui all'allegato 2 «Iter formativo per il personale addetto al trasporto sanitario extraospedaliero», che è parte integrante del presente provvedimento. Il percorso formativo verrà svolto a cura del soggetto autorizzato o potrà altresì essere effettuato dai Soggetti riconosciuti idonei dalla d.g.r. 22 ottobre 1999 n. 45819;

2. il personale di cui al precedente punto 1 per poter esercitare l'attività di trasporto sanitario sui mezzi di trasporto sanitario precedentemente descritti deve aver compiuto la maggiore età e non aver compiuto il settantesimo anno di età.

Spetta al Direttore Sanitario e/o Medico Responsabile, anche dei Soggetti non sottoposti a iter autorizzativo, accertare di norma annualmente e comunque in ogni caso entro 2 anni l'idoneità psico fisica dei componenti l'equipaggio.

Degli accertamenti eseguiti dovrà essere redatta apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto;

Rilevata altresì la necessità di rinviare ad un successivo atto della Giunta regionale la determinazione delle tariffe massime per il servizio di trasporto sanitario, reso direttamente ai cittadini da parte dei soggetti interessati dal presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire che:

1. la ASL competente per territorio esercita sui soggetti privati autorizzati le funzioni di vigilanza e controllo attraverso:

I. la verifica della sussistenza dei requisiti igienico sanitari riguardante le Sedi operative, con cadenza almeno annuale;

II. la verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari riguardanti le autoambulanze autorizzate con cadenza almeno annuale;

III. il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata, da parte della ASL per ciascun mezzo in merito ai requisiti di cui all'allegato 3, è contestuale alla verifica del possesso della certificazione di avvenuta revisione annuale del mezzo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le ASL sono tenute ad inoltrare alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia una relazione analitica riguardante l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti. Copia conforme all'originale deve essere altresì trasmessa al Responsabile dell'Area di Coordinamento per l'emergenza Urgenza (A.C.E.U.) di competenza.

Le ASL competenti per territorio potranno effettuare altresì le funzioni di verifica e controllo, quando ritenuto opportuno e senza comunicazione preventiva. Al termine di dette operazioni di verifica viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante autorizzato o suo delegato, il verbale di controllo;

2. l'accertamento del non possesso dei requisiti previsti dal presente atto, comporta la diffida all'adeguamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della relativa comunicazione

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 4 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

da parte dell'ASL territorialmente competente.

In caso di inosservanza viene comminata la sospensione temporanea dell'attività ed assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per regolarizzare la propria posizione, sempre a decorrere dalla data di notifica della relativa comunicazione da parte della ASL territorialmente competente. Trascorso infruttuosamente tale ulteriore termine, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Della predetta revoca deve essere data notizia all'Autorità Comunale competente per territorio, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e al Responsabile dell'Area di Coordinamento per l'emergenza Urgenza (A.C.E.U.) di competenza;

3. nel caso di Organizzazioni di Volontariato i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati, da parte dell'ASL all'ente gestore del Registro del Volontariato presso cui l'Organizzazione è iscritta;

4. nel caso il soggetto autorizzato sia una ONLUS i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati all'anagrafe unica istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze;

5. nel caso di Cooperativa Sociale i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati alla Regione Lombardia, Direzione Generale Industria, piccola e media industria e cooperazione;

6. nel caso di Impresa i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati al Registro delle Imprese;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito Web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione dell'atto;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate,

1. di revocare integralmente la d.g.r. n. 7/12753 del 16 aprile 2003;

2. di stabilire che:

a) i soggetti privati che intendono esercitare, nel territorio della Regione Lombardia, l'attività di trasporto sanitario devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'ASL competente per ciascuna sede operativa del soggetto richiedente;

b) l'attività di trasporto sanitario è realizzata mediante l'utilizzo di auto ambulanze rispondenti ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente in materia come di seguito specificato:

- decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987 autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso» trasformabile in «Unità mobile di terapia intensiva»;

- decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/1997 autoambulanza di tipo AI, con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali» trasformabile in «Unità mobile di terapia intensiva»;

- decreto Ministero dei Trasporti n. 553/1987 autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto»;

- decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 autoveicoli di soccorso avanzato;

c) sono esclusi dalle presenti disposizioni i servizi di trasporto sanitario gestiti dai Corpi dello Stato quali ad esempio: Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco ecc.;

d) sono altresì esclusi, per la sola parte autorizzativa, fermo restando quindi il possesso dei requisiti di cui agli allegati n. 2 «Iter formativo per il personale addetto al trasporto sanitario extraospedaliero» e n. 3 «Dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario»:

1. i servizi di trasporto sanitario gestiti direttamente, con mezzi propri e con personale dipendente, dalle strutture sanitarie a carattere di ricovero e cura aventi sede nel territorio della Regione Lombardia;

2. i servizi di trasporto sanitario gestiti dalla Croce rossa Italiana;

3. i servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi e relative équipe riferita a tali trasporti;

4. limitatamente ai servizi di cui ai precedenti comma 1 e comma 2 il Direttore Sanitario della Struttura di ricovero e cura e il Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana sono responsabili del possesso dei requisiti di cui agli allegati n. 2 e n. 3 e dovranno

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 5 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

rilasciare apposita certificazione annuale da conservarsi presso la Direzione Sanitaria della struttura di ricovero e cura e presso la sede locale della Croce Rossa Italiana;

e) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario venga concessa dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per ciascuna sede operativa del soggetto richiedente;

f) il soggetto che intende esercitare l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario deve presentare, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, apposita domanda secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 «Iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario», che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

g) gli autoveicoli utilizzati per esercitare detta attività debbono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente per sede operativa, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 3, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Detta autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale indipendentemente dall'ASL che rilascia l'autorizzazione;

h) una copia dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera f) deve essere collocata a bordo in modo visibile, su ciascun mezzo;

i) il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata, ogni variazione intervenuta relativamente agli autoveicoli in possesso (acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoveicoli, reimmatricolazione di autoveicoli già in possesso, cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro, ecc.) all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

j) è fatto divieto a chiunque, fatti salvi i soggetti non interessati dal presente provvedimento, di esercitare nel territorio della Regione Lombardia, l'attività di trasporto sanitario in assenza di preventiva autorizzazione, con esclusione dei trasporti effettuati in transito nella Regione Lombardia;

k) le autorizzazioni al trasporto sanitario rilasciate da altra regione possono essere ritenute equipollenti alle autorizzazioni rilasciate dalle ASL della Regione Lombardia, previa verifica nel merito - della corrispondenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione in altra Regione, a quelli tassativamente previsti dagli allegati n. 1, n. 2. e n. 3;

l) al fine della valutazione dell'equipollenza di cui alla precedente lettera E), i Soggetti già autorizzati in altra Regione devono produrre istanza, alla ASL della Regione Lombardia territorialmente competente per ciascuna sede operativa, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1-bis «Iter procedurale per il riconoscimento dell'equipollenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario per i soggetti privati autorizzati in altra Regione», che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La ASL adita rilascerà una dichiarazione di equipollenza;

m) è fatto divieto utilizzare per il trasporto i mezzi non autorizzati;

n) le Strutture Sanitarie pubbliche e private a carattere di ricovero e cura non possono stipulare o rinnovare le convenzioni per il trasporto sanitario con i soggetti privi di autorizzazione all'esercizio dell'attività in argomento;

o) al fine di garantire una adeguata assistenza ai pazienti gli equipaggi impiegati sui mezzi di trasporto sanitario devono essere così composti:

- autoambulanze di «Tipo A» e di «Tipo A1»:
- . n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- . n. 2 soccorritori;

qualora le predette autoambulanze siano utilizzate per trasporti sanitari che non rivestano caratteristiche di urgenza emergenza (ad es. trasporti secondari da una Struttura sanitaria ad altra, dimissioni, ricoveri, attività diagnostiche e terapeutiche che non necessitano di assistenza di equipe sanitaria a bordo) è ammesso che l'equipaggio sia composto da un autista soccorritore e da un soccorritore;

- autoambulanze di «Tipo A» e di «Tipo A1» con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso» trasformate in «Unità mobile di terapia intensiva»:
- . n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 6 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

. almeno n. 1 soccorritore; un laureato in medicina e chirurgia abilitato all'esercizio della professione;

- autoambulanze di «Tipo B» con carrozzeria definita «autoambulanza da trasporto»:

n. 1 autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia; almeno n. 1 socconitore;

p) i componenti gli equipaggi, ivi compreso l'autista, precedentemente indicati in attività sugli automezzi di trasporto sanitario secondario devono aver frequentato e superato con esito positivo il percorso formativo di cui all'allegato n. 2 «iter formativo per il personale addetto al trasporto sanitario extraospedaliero» che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il percorso formativo verrà svolto a cura del soggetto autorizzato o potrà altresì essere effettuato dai soggetti riconosciuti idonei dalla d.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45819;

q) il personale precedentemente descritto, per poter esercitare l'attività di trasporto sanitario sui mezzi di trasporto sanitario precedentemente descritti deve aver compiuto la maggiore età e non aver compiuto il settantesimo anno di età.

Spetta al Direttore Sanitario e/o Medico Responsabile, anche dei Soggetti non sottoposti a iter autorizzativo, accertare di norma annualmente e in ogni caso entro 2 anni l'idoneità psicofisica dei componenti l'equipaggio.

Degli accertamenti eseguiti dovrà essere redatta apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto;

r) di demandare a successivo atto della Giunta regionale la determinazione delle tariffe massime per il servizio di trasporto sanitario, reso direttamente ai cittadini da parte dei soggetti interessati dal presente provvedimento;

3. di disporre che:

I. la ASL competente per territorio esercita sui soggetti privati autorizzati le funzioni di vigilanza e controllo attraverso:

II. la verifica del sussistere dei requisiti igienico sanitari riguardante le Sedi operative, con cadenza almeno annuale;

III. la verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari riguardanti le autoambulanze autorizzate con cadenza almeno annuale;

IV. il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata da parte della ASL per ciascun mezzo in merito ai requisiti di cui all'allegato 3, è contestuale alla verifica del possesso della certificazione di avvenuta revisione annuale del mezzo;

V. entro il 31 dicembre di ogni anno le ASL sono tenute ad inoltrare alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia una relazione analitica riguardante l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti. Copia conforme all'originale deve essere altresì trasmessa al Responsabile dell'Area di Coordinamento per l'emergenza Urgenza (A.C.E.U.) di competenza.

Le ASL competenti per territorio potranno effettuare altresì le funzioni di verifica e controllo, quando ritenuto opportuno e senza comunicazione preventiva. Al termine di dette operazioni di verifica viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante autorizzato o suo delegato, il verbale di controllo;

VI. l'accertamento del non possesso dei requisiti previsti dal presente atto, comporta la diffida all'adeguamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della relativa comunicazione da parte dell'ASL territorialmente competente.

In caso di inosservanza viene comminata la sospensione temporanea dell'attività ed assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per regolarizzare la propria posizione, sempre a decorrere dalla data di notifica della relativa comunicazione da parte della ASL territorialmente competente. Trascorso infruttuosamente tale ulteriore termine, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Della predetta revoca deve essere data notizia all'Autorità Comunale competente per territorio, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e al Responsabile dell'Area di Coordinamento per l'emergenza Urgenza (A.C.E.U.) di competenza;

VII. nel caso di Organizzazioni di Volontariato i provvedimenti di cui al precedente punto II devono essere altresì notificati, da parte dell'ASL all'ente gestore del Registro del Volontariato presso cui l'Organizzazione è iscritta;

VIII. nel caso il soggetto autorizzato sia una ONLUS i provvedimenti di cui al precedente punto

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 7 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

- 2 devono essere altresì notificati all'anagrafe unica istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze;
- IX. nel caso di Cooperativa Sociale i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati alla Regione Lombardia, Direzione Generale Industria, piccola e media industria e cooperazione;
- X. nel caso di Impresa i provvedimenti di cui al precedente punto 2 devono essere altresì notificati al Registro delle Imprese;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito Web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO

Il soggetto privato che intende esercitare l'attività di trasporto sanitario deve presentare apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per ciascuna sede operativa.

La domanda deve contenere:

- _ denominazione dell'Organizzazione di Volontariato, o Cooperativa Sociale od Impresa;
- _ le generalità complete del legale rappresentante;
- _ l'ubicazione della sede legale e delle sedi operative comprendente il recapito telefonico (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefax);
- _ codice fiscale o partita IVA;
- _ l'orario di attività per ciascuna sede operativa;
- _ generalità del Direttore Sanitario o del Medico Responsabile;
- _ generalità del responsabile della sicurezza ove previsto dalla normativa vigente (l. 626/1994).

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

1. nel caso di Organizzazioni di Volontariato copia dell'atto costitutivo e statuto registrati dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario;
2. nel caso di Cooperativa Sociale:
 - copia del decreto della Giunta Regionale di iscrizione nell'albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;
 - copia dell'ultima revisione annuale effettuata, con esito positivo, in ordine ai requisiti mutualistici dei soci, alla corretta applicazione delle vigenti normative inerenti alle cooperative sociali e alla regolare tenuta contabile;
3. nel caso di Impresa gestita in forma societaria copia dell'atto costitutivo;
4. planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede operativa corredata da relazione illustrativa sulla destinazione d'uso dei locali;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del d.P.R 28 dicembre 2000, n.445 nella quale il Legale Rappresentante dichiara:
 - _ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - _ di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico;
 - _ di essere iscritto al registro delle imprese (*nel caso di impresa*);
 - _ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (*nel caso di impresa*);
6. copia del contratto stipulato per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ovvero accordi sostitutivi dello stesso;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 nella quale il Direttore Sanitario o Medico Responsabile dichiara di essere iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici;

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 8 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

8. elenco nominativo degli aderenti suddivisi secondo le loro attribuzioni: volontari (per le Organizzazioni di Volontariato e, qualora presenti, per le Cooperative Sociali), personale dipendente, obiettori di coscienza, giovani in servizio civile nonché le mansioni loro assegnate: personale amministrativo, centralinisti, autisti soccorritori, soccorritori;

9. dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato rilasciata da ciascun addetto volontario;

10. copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da:

_ responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento dell'attività estranee alla circolazione stradale;

_ infortuni al personale addetto alle attività di trasporto sanitario a beneficio del personale stesso;

_ documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;

11. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara che per tutto il personale ad eccezione di quello volontario, degli obiettori di coscienza e dei giovani in servizio civile, sono rispettate le norme previste dai rispettivi contratti di lavoro e che per lo stesso sono assolti gli obblighi contributivi previsti;

12. elenco degli autoveicoli adibiti al trasporto sanitario con l'indicazione del tipo, modello e caratteristiche tecniche secondo la classificazione prevista dalla vigente normativa in materia, numero di targa, anno di immatricolazione;

13. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara l'avvenuta iscrizione all'anagrafe unica istituita presso la direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle finanze, qualora il soggetto richiedente sia una ONLUS.

Il titolare dell'autorizzazione sanitaria è tenuto ai fini del mantenimento della stessa a:

a. mantenere costantemente aggiornato il registro dei soci iscritti alle Cooperative Sociali o alle Organizzazioni di Volontariato;

b. garantire la perfetta efficienza dei mezzi;

c. stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto e soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto e soccorso;

d. comunicare all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività prolungata, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;

e. mantenere i registri dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'allegato 2.

I registri cartacei, con numerazione progressiva e firmati dal Legale Rappresentante dovranno essere conservati presso la sede operativa e a disposizione per eventuali ispezioni.

Nel registro dovranno essere indicati:

- la data di inizio e di fine dello svolgimento del corso di base e di aggiornamento,

- l'elenco nominativo dei partecipanti,

- il nominativo dei docenti,

- le presenze sottoscritte da ciascun partecipante per ciascun corso di base e di aggiornamento,

- la firma attestante la presenza dei docenti con a fianco di ciascuno la materia di insegnamento.

Il registro deve essere prima del suo utilizzo, vidimato e siglato in ogni sua pagina da parte della A.S.L. territorialmente competente;

f. mantenere costantemente aggiornata la cartella personale di ciascun addetto e la relativa scheda sanitaria. La cartella personale deve essere conservata presso ciascuna sede operativa e a disposizione per eventuali ispezioni.

Iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria

L'Azienda Sanitaria Locale, presso cui è depositata la domanda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza procede alla verifica. Di detta verifica dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio di cui una copia dovrà essere rilasciata al soggetto interessato.

In caso di esito negativo delle verifiche condotte dall'A.S.L. il riesame dell'istanza dovrà concludersi entro 30 giorni dalla nuova richiesta di autorizzazione, la quale potrà essere

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 9 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

presentata non prima di 120 giorni a decorrere dal ricevimento del provvedimento di diniego emesso dalla A.S.L. competente.

L'A.S.L. predispose, entro 30 giorni, dal momento dell'esito positivo della verifica gli atti autorizzativi relativi alla sede operativa e a ciascun mezzo.

L'A.S.L. pubblica con tempestivo aggiornamento, sul proprio sito web, l'elenco dei Soggetti ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione. Trasmette altresì copia del predetto elenco al Responsabile dell'Area di Coordinamento per l'emergenza Urgenza (A.C.E.U.) e al Responsabile della Centrale Operativa del Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza - S.S.U.Em. 118 - di competenza territoriale.

ALLEGATO 1-BIS

ITER PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO PER I SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI IN ALTRE REGIONI

Il soggetto privato già in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario rilasciata da altre regioni che intende esercitare analoga attività nel territorio della Regione Lombardia deve presentare apposita istanza di validazione, per equipollenza, al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Regione Lombardia, territorialmente competente per ciascuna sede operativa (corredata dall'autorizzazione, rilasciata a suo tempo presso altra Regione). La A.S.L. verificherà l'equipollenza tra i requisiti rilasciati dalla Regione che ha emesso l'autorizzazione con i requisiti previsti dalla Regione Lombardia.

Iter procedurale per la validazione dell'autorizzazione sanitaria

La Azienda Sanitaria Locale, presso cui è depositata la domanda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di validazione dell'analogo titolo autorizzativo rilasciato presso altra Regione, provvede a richiedere all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria copia dell'elenco dei requisiti previsti.

Al ricevimento della documentazione l'A.S.L. procede alla verifica dell'equipollenza dei requisiti di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n.3.

Nel caso in cui consegua, alla verifica di cui sopra, parere favorevole, la A.S.L. rilascia una dichiarazione di equipollenza, ovvero richiede integrazione nel caso in cui ravvisi ipotesi di carenza dei requisiti previsti.

In caso di richiesta di integrazione la A.S.L. competente comunica al Soggetto istante l'elenco dei requisiti mancanti da integrare, prevedendo altresì un termine congruo non superiore ai 30 giorni, entro cui il soggetto dovrà regolarizzare la propria posizione al fine di procedere alla validazione dell'autorizzazione sanitaria.

Una volta regolarizzata la posizione attraverso l'osservanza delle prescrizioni richieste ad integrazione, la ASL competente, entro il termine di 60 giorni, rilascia l'autorizzazione sanitaria.

In caso di esito negativo delle verifiche condotte dall'A.S.L. o di presentazione delle integrazioni richieste oltre il termine concesso, il Soggetto può richiedere ex novo l'autorizzazione sanitaria non prima di 120 giorni a decorrere dal ricevimento del provvedimento di diniego emesso dalla A.S.L. competente.

ALLEGATO 2

ITER FORMATIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO

Nella formazione del soccorritore e/o autista soccorritore dovranno essere trattati i seguenti temi:

Il soccorritore, ruolo e responsabilità:

- relazione con le altre figure professionali. aspetti legali del trasporto sanitario;
- cenni sul sistema di soccorso urgenza emergenza.

1. L'organismo umano

Introduzione all'anatomia e alla fisiologia:

- terminologia medica ed individuazione ed enunciazione delle varie parti del corpo;
- descrizione e registrazione dei parametri vitali;
- descrizione dei segni e dei sintomi principali;
- valutazione primaria e secondaria;

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 10 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

- esercitazioni pratiche.

2. Trattamento primario

Ostruzionismo delle vie aeree ed arresto respiratorio:

- meccanismi di base della respirazione;
- segni dell'ostruzione delle vie aeree e dell'arresto respiratorio;
- come ottenere e garantire la pervietà delle vie aeree;
- la ventilazione artificiale;
- esercitazioni pratiche.

Arresto cardiaco:

- meccanismi del sistema circolatorio;
- segni di arresto cardiaco;
- RCP ad uno e due soccorritori.

Ripresa ABCD - Esercitazioni pratiche

Sanguinamenti e shock:

- emorragie arteriose e venose;
- controllo esterno dell'emorragia.

3. Cenni sul trauma

- meccanismo di lesione;
- indice di sospetto e Golden Hour;
- valutazione primaria e testa piedi.

Le lesioni delle parti molli:

- cenni di anatomia e fisiologia della cute;
- riconoscimento significato dei diversi tipi di ferita;
- trattamento primario;
- pulizia;
- disinfezione e medicazione;
- le fratture;
- distorsioni e lussazioni;
- cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato muscolo scheletrico;
- riconoscimento delle fratture, delle lussazioni e delle distorsioni e trattamento di come e dove immobilizzare;
- principali strumenti per l'immobilizzazione e loro utilizzo pratico.

Le lesioni del capo, volto, collo e colonna vertebrale:

- cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale;
- segni e sintomi della lesione di colonna;
- regole generali per il trattamento del traumatizzato di colonna;
- segni di frattura cranica.

Le lesioni toraciche:

- anatomia e funzione del torace;
- segni e sintomi delle lesioni ossee;
- cenni sul pneumotorace.

Le lesioni dell'addome e del tratto urogenitale:

- cenni di anatomia e fisiologia;
- valutazione delle lesioni.

4. Cenni sulle emergenze mediche

L'insufficienza respiratoria e cerebrale:

- cause e trattamento;
- ossigenoterapia.

L'insufficienza cardiocircolatoria:

- il dolore toracico;
- pronto riconoscimento dei segni e dei sintomi;
- primo trattamento.

I segni e sintomi, le cause, il trattamento per:

- le convulsioni;

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 11 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

- l'anafilassi;
- il dolore addominale;
- malattie infettive;
- il diabete.

5. Cenni sull'emergenza ostetrico ginecologiche

Il parto, cenni di anatomia e fisiologia:

- tempi e termini della gravidanza;
- il parto normale/complicato;
- l'equipaggiamento necessario per il parto;
- il trattamento del nascituro e della madre;
- trattamento del parto prematuro;
- RCP del neonato.

6. Cenni sulle ustioni e materiali pericolosi

Valutazione del grado e dell'estensione dell'ustione:

- trattamento del paziente ustionato.

7. Cenni sulle emergenze pediatriche

Approccio al paziente pediatrico:

- l'ABC del paziente pediatrico;
- le convulsioni;
- le disadrazioni;
- le emergenze respiratorie;
- problemi particolari nei bambini;
- RCP pediatrica - esercitazioni pratiche.

8. Disturbi del comportamento

Il paziente psichiatrico:

- trattamento e normativa.

9. Aspetti psicologici del soccorso preospedaliero

Considerazioni particolari e aspetti emozionali nell'approccio al paziente:

- infante;
- bambino;
- anziano;
- handicappato;
- psichiatrico;
- sospetto di assunzione di alcool o altre sostanze;
- terminale.

10. Operazioni d'ambulanza

Regole e raccomandazioni alla guida di un veicolo in emergenza:

- il trasferimento del paziente in ambulanza;
- il trasporto del paziente in ospedale;
- il termine dell'intervento;
- l'equipaggiamento dell'ambulanza con particolare riferimento alle dotazioni supplementari;
- il rapporto di servizio del soccorritore;
- le comunicazioni radio.

Responsabilità del soccorritore:

- controllo e cura del materiale sanitario;
- prevenzione delle infezioni.

Modalità di espletamento del percorso formativo

Il percorso formativo deve avere una durata di almeno 40 ore di didattica teorica comprensiva delle esercitazioni pratiche. In detto monte ore non possono essere ricomprese le ore per le valutazioni intermedie e finali. Nel percorso formativo devono essere altresì incluse almeno altrettante 40 ore di tirocinio pratico da effettuarsi a bordo degli automezzi di trasporto sanitario. La frequenza e l'attestazione del superamento, con esito positivo, di detta formazione dovrà essere validata, sotto la propria responsabilità ad ogni conseguente effetto di legge, dal Legale Rappresentante, dovrà inoltre essere sottoscritta dal diretto interessato e conservata nella

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 12 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

cartella personale di ciascun addetto.

Il personale in attività sui mezzi di trasporto sanitario di soccorso, ivi compreso l'autista deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere della Giunta Regionale n.37434/1998 e n.45819/1999. Tal personale non è soggetto all'iter formativo di cui al presente documento.

ALLEGATO 3

DOTAZIONI MINIMALI DELLE ATTREZZATURE E DEL MATERIALE SANITARIO A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO

1. AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO «TIPO A» con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso» (Decreto Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553)

AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO PER EMERGENZE SPECIALI «TIPO A1» con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali» (Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 novembre 1997, n.487)

Oltre ai requisiti tecnici previsti dai predetti Decreti le autoambulanze devono avere a bordo le dotazioni sanitarie minimali di seguito descritte:

A. Comparto di guida

Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- . 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- . 2 paia di guanti da lavoro;
- . 2 fumogeni di segnalazione;
- . apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo
- rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce;
- . lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- . forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);
- . n. 3 caschetti protettivi;
- . n. 2 torce antiventto e relativo sistema di accensione.

B. Comparto sanitario

Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- . almeno 2 prese elettriche 12 V;
- . batteria supplementare maggiorata per il funzionamento di apparecchiature 12 V;
- . riscaldamento autonomo;
- . sistema aerazione e ventilazione;
- . contenitore in materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri;
- . porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile;
- . 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- . disinfettante per superfici e attrezzature sanitarie.

Dotazione minimale di materiale delle auto ambulanze di soccorso

Attrezzature necessarie per il trasporto

- . n. 1 barella di tipo rigido articolata e cinture;
- . n. 1 barella a cucchiaio più cinture;
- . n. 1 sedia per Pazienti cardiopatici a norma;
- . n. 1 tavola spinale completa di fermacapo con relative cinture e ragno per l'immobilizzazione il tutto RX e TAC compatibile;
- . mezzi per immobilizzazione arti a depressione o stecco rigide;
- . immobilizzatore spinale tipo «kendrickx»;
- . materassino a depressione con pompa di aspirazione più cinghie;
- . telo da trasporto a sei maniglie;
- . collari cervicali di varie misure rigidi compresi i pediatrici o a regolazione variabile;
- . supporti portaflebo;
- . n. 1 pappagallo o n. 2 monouso;
- . n. 1 padella;
- . n. 6 confezioni di ghiaccio sintetico;
- . n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana;
- . n. 6 lenzuola monouso;

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 13 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

- n. 3 copri cuscino monouso;
- n. 4 traverse salvaletto.

Attrezzature sanitarie

- n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità minima totale di 14 litri, dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento, per ciascuna bombola, a almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 2100 litri;
- n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento a almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 300 litri;
- n. 1 flussometro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno;
- impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese a norme Uni;
- n. 4 maschere adulti e n. 2 maschere pediatriche per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di riserve;
- n. 1 pallone autoespansibile per adulto, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riserve;
- n. 1 pallone autoespansibile pediatrico, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riserve;
- maschere per pallone autoespansibile di tre misure (piccola - media - grande) adulti e di 4 misure pediatriche;
- n. 1 maschera tipo Laerdal Pocket - mask;
- cannula di Majo adulti (almeno tre misure) e pediatriche (almeno tre misure);
- aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt;
- ulteriore aspiratore di secreti fisso o asportabile di grande potenza (almeno 20 lit/min), con sistema di raccolta di almeno 900 ml, alimentato (o ricaricato) dall'impianto elettrico di servizio del veicolo;
- cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
- n. 2 metalline;
- monitor portatile per la rilevazione della SpO₂ con sonda adulti e pediatrica;
- sfingomanometro a bracciale con manometro adulto e pediatrico;
- fonendoscopio adulto e pediatrico.

Materiale di medicazione

- pacchi di garze sterili e non sterili;
- bende di varie misure;
- bende a rete di varie misure;
- benda elastica;
- n. 1 scatola di guanti monouso non sterili per ogni misura piccola, media, grande;
- n. 10 paia, di varie misure, di guanti sterili;
- mascherine monouso;
- cerotti di varie misure;
- 1 paio di forbici bottonute;
- 1 paio di forbici curve a punta smusse;
- 2 lacci emostatici;
- disinfettanti cutanei;
- 3 paia occhiali o schermi protettivi;
- 3 camici monouso;
- 2 klemmer;
- 3 cappelli monouso;
- 3 teli sterili;
- 3 maschere monouso ad alta protezione;
- 1 fascia emostatica in para.

2. AUTOAMBULANZE DI TRASPORTO «TIPO B» con carrozzeria definita «autoambulanza da trasporto» (Decreto Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553)

Fonte: B.U.R. Lombardia S.O. n. 5 del 30/01/2006

Questo non è un documento ufficiale: solo il testo pubblicato sulla G.U.o sul BUR è autentico. Si pubblica questa pagina solo a scopo informativo non garantendo che il presente documento sia privo di errori.

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 14 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

Oltre ai requisiti tecnici previsti dal predetto Decreto le autoambulanze devono avere a bordo le dotazioni sanitarie minimali di seguito descritte:

A. Comparto di guida

Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- . 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- . 2 paia di guanti da lavoro;
- . 2 fumogeni di segnalazione;
- . apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce;
- . lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- . forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza).

B. Comparto sanitario

Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- . almeno 2 prese elettriche 12 V per apparecchiature;
- . batteria supplementare maggiorata per il funzionamento di apparecchiature a 12 V;
- . riscaldamento autonomo;
- . sistema aerazione e ventilazione;
- . contenitore in materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri;
- . porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile.

Dotazione minimale di materiale delle autoambulanze di trasporto

Attrezzature necessarie per il trasporto:

- . n. 1 barella di tipo rigido preferibilmente articolata e cinture di bloccaggio;
- . n. 1 barella ausiliaria più cinture (facoltativa);
- . n. 1 sedia per Pazienti cardiopatici a norma;
- . n. 1 telo da trasporto a sei maniglie;
- . collari cervicali di varie misure rigidi;
- . supporti portaflebo;
- . n. 1 pappagallo o n. 2 monouso;
- . n. 1 padella;
- . alcune confezioni di ghiaccio sintetico;
- . almeno 2 camici monouso;
- . n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana;
- . n. 6 lenzuola monouso;
- . n. 3 copri cuscino monouso;
- . n. 4 traverse salvaletto;
- . almeno 2 paia occhiali o schermi protettivi;
- . almeno 2 cappelli monouso;
- . almeno 2 maschere monouso ad alta protezione.

Attrezzature sanitarie

- . n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità minima totale di 10 litri dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento, per ciascuna bombola, ad almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 1500 litri;
- . n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna dotate di riduttore di pressione, manomen'o, flussometro con riempimento ad almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 300 litri;
- . impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese a norme Uni;
- . n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno;
- . maschere per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo e reservoir;
- . 1 pallone autoespansibile per adulto, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- . n. 1 pallone autoespansibile pediatrico, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- . maschere per pallone autoespansibile di tre misure (piccola - media - grande) adulti e di quattro misure pediatriche;

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 15 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

- . cannula di Majo adulti (almeno tre misure) e pediatriche (almeno tre misure);
- . aspiratore per secreti asportabile;
- . cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
- . occhialini regolabili per ossigenoterapia.

Materiale di medicazione:

- . pacchi di garze sterili e non sterili;
- . bende di varie misure;
- . n. 1 scatola di guanti monouso non sterili per ogni misura piccola, media, grande;
- . n. 10 paia, di varie misure, di guanti sterili;
- . mascherine monouso;
- . cerotti di varie misure;
- . 1 paio di forbici bottonute;
- . 1 paio di forbici curve a punte smusse;
- . 2 lacci emostatici;
- . disinfettanti cutanei;
- . 1 fascia emostatica in para.

3. AUTOAMBULANZE «TIPO A» E «TIPO AI» PREDISPOSTE PER ESSERE IMPIEGATE COME UNITÀ MOBILI DI TERAPIA INTENSIVA

A. Comparto di guida

Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- . 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- . 2 paia di guanti da lavoro;
- . 2 fumogeni di segnalazione;
- . apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce;
- . lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
- . forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);
- . n. 3 caschetti protettivi;
- . n. 2 torce antivento e relativo sistema di accensione.

B. Comparto sanitario

Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- . 4 prese elettriche 12 volt che ne rendano impossibile l'inversione di polarità;
- . batteria supplementare per il funzionamento di apparecchiature 12 V;
- . inverter 12/220 volt con erogazione minima di 800 wat;
- . 3 prese elettriche 220 volt;
- . riscaldamento autonomo;
- . impianto di condizionamento obbligatorio sui mezzi di prima immatricolazione;
- . sistema aerazione e ventilazione;
- . contenitore in materiale plastico rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri;
- . porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile;
- . 1 estintore da almeno 3 Kg a norma;
- . disinfettante per superfici e attrezzature sanitarie.

Dotazione minima di materiale delle autoambulanze di soccorso

Attrezzature necessarie per il trasporto:

- . n. 1 barella di tipo rigido articolata e cinture;
- . n. 1 barella a cucchiaio più cinture;
- . n. 1 tavola spinale completa di fermacapo con relative cinture e ragno per l'immobilizzazione il tutto RX e TAC compatibile;
- . n. 1 sedia per Pazienti cardiopatici a norma;
- . mezzi per immobilizzazione arti a depressione o stecco bende rigide;
- . immobilizzatore spinale tipo «kendrickx»;
- . materassino a depressione con pompa di aspirazione più cinghie;
- . telo da trasporto a sei maniglie;
- . collari cervicali di varie misure rigidi compresi i pediatrici o a regolazione variabile;

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 16 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				

- . supporti portaflebo;
- . n. 1 pappagallo o n. 2 monouso;
- . n. 1 padella;
- . n. 6 confezioni di ghiaccio sintetico;
- . n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana;
- . n. 6 lenzuola monouso;
- . n. 3 copri cuscino monouso;
- . n. 4 traverse salvaletto.

Attrezzature sanitarie:

- . n. 2 bombole di ossigeno della capacità minima totale di 14 litri. fisse dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento, per ciascuna bombola, ad almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 2100 litri;
- . n. 2 bombole di ossigeno della capacità minima di 2 litri ciascuna, portatili, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento ad almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 300 litri;
- . n. 1 bombola di ossigeno della capacità di 5 litri, portatile, dotata di riduttore di pressione, manometro, presa ad innesto U.N.I. per il collegamento del ventilatore automatico in dotazione, con riempimento ad almeno 150 atmosfere e non inferiore ad una quantità totale di ossigeno pari a 750 litri;
- . n. 2 flussimetri con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno;
- . impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese a norme Uni;
- . n. 4 maschere adulti e n. 2 maschere pediatriche per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir;
- . n. 1 pallone autoespansibile per adulto, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- . n. 1 pallone autoespansibile pediatrico, lavabile e disinfettabile con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e riservoir;
- . maschere per pallone autoespansibile di tre misure (piccola - media - grande) adulti e quattro misure pediatriche;
- . n. 1 maschera tipo Laerdal Pocket - mask;
- . cannula di Majo adulti (almeno tre misure) e pediatriche (almeno tre misure);
- . aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta di almeno 600 ml., alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt;
- . ulteriore aspiratore di secreti fisso o asportabile di grande potenza (almeno 20 lit/min), con sistema di raccolta di almeno 900 ml, alimentato (o ricaricato) dall'impianto elettrico di servizio del veicolo;
- . cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
- . n. 2 metalline.

Materiale di medicazione:

- . pacchi di garze sterili e non sterili;
- . bende di varie misure;
- . bende a rete di varie misure;
- . benda elastica;
- . n. 1 scatola di guanti monouso non sterili per ogni misura piccola, media, grande;
- . n. 10 paia, di varie misure, di guanti sterili;
- . mascherine monouso;
- . cerotti di varie misure;
- . 1 paio di forbici bottonute;
- . 1 paio di forbici curve a punta smusse;
- . 2 lacci emostatici;
- . disinfettanti cutanei;
- . 3 paia occhiali o schermi protettivi;
- . 3 camici monouso;
- . 2 klemmer;

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 17 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati					

- . 3 cappelli monouso;
- . 3 teli sterili;
- . 3 maschere monouso ad alta protezione;
- . 1 fascia emostatica in para.

Apparecchiature e attrezzature sanitarie supplementari

- . cardio defibrillatore manuale eventualmente anche semiautomatico preferibilmente con possibilità di registrazione su carta del tracciato E.C.G. a 12 derivazioni alimentato a batteria ricaricabile 12 e/o 220 volt;
 - . monitor portatile per la rilevazione del tracciato E.C.G. preferibilmente a 12 derivazioni alimentato a batteria ricaricabile 12 e/o 220 volt; (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
 - . monitor portatile per la rilevazione della SpO₂ con sonda adulti e pediatrica (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
 - . monitor portatile per la rilevazione automatica non invasiva della pressione arteriosa (eventualmente integrato nel precedente apparecchio o in monitor multiparametrico);
 - . ventilatore polmonare portatile con possibilità di ventilazione controllata e assistita adulto e pediatrico con possibilità di inserimento di Pressione Positiva di fine spirazione (PEEP);
 - . pompa siringa con alimentazione 12 e/o 220 volt;
 - . n. 1 borsa zaino sanitaria da rianimazione contenente:
 - forbice taglia abiti tipo Robin;
 - aspiratore manuale con serbatoio monouso con canula di grandi dimensioni che riduca il rischio di occlusione;
 - sfingomanometro a bracciale con manometro adulto e pediatrico;
 - fonendoscopio adulto e pediatrico;
 - . tasche o borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto, con fissaggi in velcro all'interno della borsa principale;
 - . fornitura di almeno 8 tasche: farmaci portafiale, intubazione, ventilazione, infusione, incanalamento vena, 3 tasche miscelanea;
 - . n. 2 spremisacca che consentano l'utilizzo con sacche di infusione almeno da 1 litro;
 - . materiale da intubazione e ventilazione completo per adulti e bambini nelle apposite tasche, composto da:
 - manico metallico sterilizzabile: 1 per adulti 1 per bambini;
 - almeno 3 lame metalliche sterilizzabili o monouso curve adulti e 4 lame metalliche sterilizzabili o monouso (3 rette e 1 curva) bambini e neonati;
 - pinza di Magyl metallica adulti e bambini;
 - mandrini adulti/bambini;
 - pallone autoespansibile per adulti in silicone con reservoir, lavabile e sterilizzabile, posizionabile piegato o compresso all'interno delle tasche, completo di n. 2 valvole di peep regolabili 0- 15 cm H₂O;
 - reservoir e connessione ossigeno;
 - almeno 3 maschere facciali di differenti misure;
 - pallone autoespandibile pediatrico/neonatale con reservoir e maschere pediatriche e neonatali;
 - . n. 1 borsa - zaino per trasporto scorte infusione e materiale vario.
- Qualora, durante la verifica del mezzo, fermo restando la presenza di tutte le attrezzature, siano assenti, in tutto o parte, le attrezzature di cui alla voce «Apparecchiature e attrezzature sanitarie supplementari» il mezzo dovrà essere autorizzato quale mezzo di «Tipo A» e «Tipo A1» predisposto per l'utilizzo quale unità mobile di terapia intensiva.

	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – D.G.R. Lombardia	Data: 30/01/2006	Pag. 18 di 18
Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati				